

## **STATUTO**

**COOPERATIVA PESCATORI  
ARBOREA SOCIETA' A  
RESPONSABILITA'  
LIMITATA DENOMINAZ.  
ABBREV. C.P.A. -  
SOCIETA' COOPERATIVA**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ARBOREA OR LOCALITA' CORRU  
MANNU SNC

Numero REA: OR - 64319

Codice fiscale: 00043460955

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2010 - Statuto completo .....	2
--	---

	come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera	
	"B", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal	
	comparente.	
	A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno	
	dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara	
	sciolta l'assemblea essendo le ore diciassette e venti minuti.	
	E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, fatto in	
	Arborea, ove sopra, che viene firmato alle ore 17,30 in fine	
	ed a margine degli altri fogli dal comparente e da me Notaio,	
	previa lettura da me datane al comparente, il quale, su mia	
	domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a ve-	
	rità.	
	Consta l'atto di quattro fogli, parte manoscritti da me Nota-	
	io e parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la	
	mia direzione sulle prime undici facciate e ventitrè righe	
	della dodicesima fin qui.	
	Giana Mario	
	Edoardo Mulas Pellerano	
	Allegato "B" all'atto raccolta numero 7311	
	Statuto sociale	
	Articolo 1 - Denominazione	
	È costituita una società cooperativa denominata "Cooperativa	
	Pescatori Arborea Società a Responsabilità Limitata".	
	La società potrà adottare la denominazione abbreviata "C.P.A.	
	- Società Cooperativa".	

	La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare	
	negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi sulla cooperazione, si applicano	
	in quanto compatibili le norme sulle società per azioni.	
	Articolo 2 - Sede	
	La società ha sede sociale in Comune di Arborea.	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti	
	con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Articolo 3 - Durata	
	La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre	
	2050.	
	La società potrà essere prorogata nelle forme di legge o an-	
	ticipatamente sciolta prima del termine, sempre per delibera-	
	zione dell'assemblea straordinaria.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	La cooperativa, operando secondo principi di mutualità preva-	
	lente così come definiti dall'art. 2512 del codice civile ov-	
	vero svolgendo in via preferenziale in favore dei soci coope-	
	ratori e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni la-	
	vorative e degli apporti di beni o servizi da parte di questi	
	ultimi, si propone di:	
	1) potenziare la produzione, la trasformazione e la commer-	
	cializzazione dei prodotti della piccola pesca, dell'acqua-	

	coltura e della pesca meccanica nonché delle attività ad esse	
	collegate;	
	2) acquistare, realizzare e gestire impianti di acquacoltura,	
	sia in acque salmastre che in acque dolci, comprese le neces-	
	sarie attrezzature;	
	3) commercializzare all'ingrosso ed al dettaglio le produzio-	
	ni ittiche ottenute sia direttamente dalla cooperativa che	
	conferite dai soci, anche attraverso l'istituzione di punti	
	vendita fissi e/o mobili, al fine di ridurre i passaggi del	
	prodotto dall'origine al consumo; commerciare all'ingrosso ed	
	al dettaglio pesci, crostacei e molluschi e, in generale,	
	prodotti e derivati della pesca freschi, congelati, surgela-	
	ti, conservati e secchi nonché compiere tutte le attività di-	
	rette alla lavorazione e alla conservazione dei medesimi, an-	
	che mediante il surgelamento e la salatura;	
	4) acquistare, costruire, prendere e dare in affitto, gesti-	
	re, dare in gestione, in Italia ed all'estero, stabilimenti,	
	impianti, natanti, locali, attrezzature, apparecchi, strumen-	
	ti, veicoli vari e quant'altro idoneo alla produzione, tra-	
	sformazione, conservazione, valorizzazione e commercializza-	
	zione dei prodotti ittici;	
	5) promuovere ed attuare studi, indagini, programmi di ricer-	
	ca applicata nel campo dell'acquacoltura e della pesca, anche	
	in collaborazione con istituti specializzati, con istituti u-	
	niversitari, con enti pubblici e privati italiani ed esteri,	

	rivolti alla tutela del patrimonio ittico e dell'ambiente;	
	6) promuovere, organizzare ed attuare campagne promozionali e pubblicitarie, allestire esposizioni e mostre mercato, anche permanenti, in Italia ed all'estero, nel quadro di programmi di marketing, al fine di far conoscere, anche attraverso marchi di qualità, le produzioni e promuovere le vendite;	
	7) realizzare e promuovere la pubblicazione di articoli, periodici, documentari filmati, necessari e/o utili per l'informazione e la formazione professionale e culturale dei soci e dei consumatori;	
	8) organizzare, promuovere ed attuare viaggi di studio, corsi di formazione e di aggiornamento, assegnare premi e borse di studio al fine di incentivare l'impegno e l'imprenditorialità, specie dei giovani, nel campo della pesca e dell'acquacoltura;	
	9) promuovere e svolgere a favore dei soci ogni forma di assistenza culturale, ricreativa, sanitaria e mutualistica in genere;	
	10) somministrare al pubblico alimenti e bevande mediante l'esercizio di ristoranti-bar e punti di degustazione, privilegiando l'utilizzo dei propri prodotti; organizzare e guidare percorsi naturalistici, salette didattiche a tema, bird watching, pesca sportiva e mountain bike con noleggio delle relative attrezzature e vendita di gadget;	
	11) noleggiare e installare contenitori frigo dedicati preva-	

	lentamente ai propri prodotti;	
	12) chiedere, ottenere e riscuotere contributi e mutui, agevolati e non, avvalendosi delle leggi dello Stato, delle Regioni e dell'Unione Europea, a favore della cooperazione e dello sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nonché compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge e tra l'altro potrà:	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative.	
	La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati nonché compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così, in breve, può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali (anche di import-export).	
	Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico nè in via prevalente può compiere ope-	

	razioni finanziarie.	
	Non è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre im-	
	prese se, per la misura e l'oggetto della partecipazione, ne	
	risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale di cui	
	sopra.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con al-	
	tre cooperative interessate allo stesso scambio mutualistico	
	nonché con imprese terze e comunque nei confronti di terzi	
	non soci.	
	La società potrà emettere qualsiasi categoria di obbligazio-	
	ni, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, sotto	
	l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'as-	
	semblea la fissazione delle modalità di collocamento e di e-	
	stinzione.	
	La società può emettere in una o più soluzioni strumenti fi-	
	nanziari nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2526 del	
	codice civile e della disciplina prevista per le società per	
	azioni, in quanto compatibile con le disposizioni che seguono.	
	È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore	
	a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi.	
	Ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e	
	successive modificazioni, la cooperativa può costituire fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	

	potenziamento aziendale.	
	La cooperativa può adottare, ai sensi dell'art. 5 della sud-	
	detta legge 59/1992, procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale.	
	Articolo 5 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità prevalente e senza fini di speculazione privata; essa ha per scopo di ottenere, tramite l'esercizio in	
	forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e miglioramento delle condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i propri soci.	
	Articolo 6 - Soci	
	Soci cooperatori - Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo di nove, così come	
	stabilito all'art. 2522 del codice civile.	
	Se il numero dei soci diviene inferiore a nove, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori, sempre che la	
	loro ammissione risulti in concreto coerente con lo scopo mutualistico di cui all'articolo 5 e con le esigenze aziendali	
	di economicità e di adeguata remunerazione delle prestazioni mutualistiche, coloro che siano in grado di esercitare la	

	propria attività lavorativa nei campi di attività della so-	
	cietà.	
	Trattandosi di cooperativa di produzione, non si applica il	
	divieto di cui all'articolo 2527, secondo comma, del codice	
	civile.	
	Soci in formazione - La cooperativa prevede la categoria spe-	
	ciale di soci di cui all'art. 2527, comma 3°, del codice ci-	
	vile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presen-	
	te articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non può in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coope-	
	ratori.	
	In tale categoria speciale possono essere ammessi i soci, in	
	ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inseri-	
	mento nell'impresa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dal consiglio di amministrazione al mo-	
	mento dell'ammissione e in ogni caso non può essere superiore	
	ai cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a	
	partecipare alle sole assemblee convocate per l'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti e-	
	spressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assem-	

	blea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nel consiglio di amministrazione della cooperativa	
	e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni. Ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. Il	
	recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico.	
	L'esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre che per le cause individuate dall'art. 14 del presente	
	statuto, può avvenire per:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di	
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	

	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda al consiglio di ammini-	
	strazione, che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro	
	dei soci. In caso di mancato accoglimento, il consiglio di	
	amministrazione deve, entro novanta giorni dal ricevimento	
	della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Soci sovventori - Possono essere ammessi alla cooperativa so-	
	ci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n° 59. I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il	
	fondo per il potenziamento aziendale.	
	I conferimenti sono rappresentati da azioni nominative tra-	
	sferibili del valore di Euro 500 (cinquecento) ciascuna. Le	
	azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferi-	
	te esclusivamente previo gradimento del consiglio di ammini-	
	strazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le a-	
	zioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il pro-	
	posto acquirente ed il consiglio deve pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Il consiglio di amministrazione delibera sull'ammissione dei	
	soci sovventori, stabilendo in particolare: a) l'importo com-	
	plexivo delle azioni sottoscritte; b) il termine minimo di	
	durata del conferimento; c) i diritti patrimoniali di parte-	



	2. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	3. l'attività lavorativa esercitata e gli eventuali titoli ed attestati di studio e di lavoro;	
	4. l'impegno al versamento della quota sociale e, se previsti, del sovrapprezzo e della tassa di ammissione non appena la domanda di iscrizione sarà accettata.	
	b. Se la richiesta è fatta un ente diverso dalle persone fisiche, la domanda deve indicare:	
	1. la denominazione o la ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto e le norme che regolano la vita dell'ente;	
	2. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la giustificazione dei suoi poteri;	
	3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	4. l'attività che l'ente esercita in concreto;	
	5. l'impegno al versamento della quota sociale e, se previsti, del sovrapprezzo e della tassa di ammissione non appena la domanda di ammissione a socio sarà accettata.	
	Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto e tenuto conto dei dati comunicati alla cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un nuovo socio sarà fatta con delibera motivata dell'organo amministrativo; la delibera dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro soci.	
	L'ammissione o meno dell'aspirante socio cooperatore è in o-	

	gni caso disciplinata dall'art. 2528 del codice civile.	
	Articolo 9 - Versamento della quota del socio cooperatore	
	Il socio cooperatore deve versare l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta, dell'eventuale sovrapprezzo ai sensi	
	dell'art. 2528, 2° co. del codice civile e della tassa di am-	
	missione, ove deliberata dall'assemblea su proposta degli am-	
	ministratori all'atto in cui la delibera di ammissione viene	
	annotata nel libro dei soci.	
	Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al versamen-	
	to delle somme dovute ai sensi del comma precedente nelle	
	forme e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, es-	
	so sarà escluso a norma del presente statuto e gli eventuali	
	versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a ti-	
	tolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario.	
	Articolo 10 - Doveri del socio cooperatore	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	a. all'osservanza del presente statuto e di tutti i regola-	
	menti che saranno approvati dall'assemblea nonché delle deli-	
	berazioni degli organi sociali della cooperativa e dei rela-	
	tivi atti esecutivi;	
	b. al versamento delle azioni o quote sottoscritte e, se pre-	
	visti, del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.	
	Articolo 11 - Vincolo sulla quota del socio cooperatore	
	Le quote dei soci cooperatori della cooperativa non possono	
	essere cedute né possono essere sottoposte a pegno o a vinco-	

	li senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, dovendosi le stesse considerare vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.	
	Il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione in tutto o in parte deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio può liberamente trasferire la propria quota al terzo avente i requisiti richiesti per la qualità di socio.	
	Articolo 12 - Cessazione da socio cooperatore	
	I soci cooperatori cessano di far parte della società per recesso, esclusione o morte, se persone fisiche; per recesso ed esclusione, se società o enti.	
	Articolo 13 - Recesso del socio cooperatore	
	Il recesso del socio cooperatore è ammesso nei casi previsti dalla legge.	
	La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera raccomandata, all'organo amministrativo il quale, entro sessanta giorni, delibera in merito. La delibera che ammette il recesso è annotata nel libro dei soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per	

	quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società,	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è sta-	
	to manifestato almeno tre mesi prima: in caso contrario la	
	delibera diviene efficace con la chiusura dell'esercizio suc-	
	cessivo.	
	Articolo 14 - Esclusione e decadenza del socio cooperatore	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio cooperatore	
	può essere escluso:	
	1. quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la società e che derivano dalla legge,	
	dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni	
	che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda mo-	
	roso nei pagamenti da esso dovuti, incluso il versamento del-	
	la quota sociale). In questi casi tuttavia il socio deve es-	
	sere preventivamente invitato, a mezzo di lettera raccomanda-	
	ta, ad adempiere i suoi obblighi e l'esclusione può avere	
	luogo decorsi trenta giorni dal detto invito, sempre che il	
	socio moroso si mantenga inadempiente;	
	2. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo,	
	dello statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni as-	
	sunte dagli organi sociali della cooperativa;	
	3. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arreca-	
	re gravi danni alla cooperativa, all'immagine della stessa o	
	tentando di svolgere, direttamente o indirettamente, attività	

	di concorrenza con la società;	
	4. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;	
	5. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.	
	La deliberazione di esclusione sarà presa dagli amministratori e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato.	
	L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato dagli amministratori.	
	Articolo 15 - Liquidazione della quota del socio cooperatore	
	In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio cooperatore, la liquidazione della quota sociale da esso posseduta sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio cooperatore; il relativo pagamento verrà effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla legge.	
	Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio. La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio receduto o escluso.	

	Decorso cinque anni dallo scioglimento del rapporto sociale	
	senza che tale richiesta scritta sia pervenuta alla cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e la quota	
	verrà devoluta a riserva straordinaria.	
	Articolo 16 - Rimborso della quota agli	
	eredi del socio cooperatore	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rimborso agli eredi della quota dallo stesso effettivamente versata, eventualmente rivalutata, si effettua nei termini e con le modalità	
	previste dall'art. 2534 c.c., anche con riguardo all'eventualità concessa al secondo comma dell'articolo stesso qualora	
	l'erede possieda i requisiti di ammissione alla società.	
	Articolo 17 - Organi Sociali	
	Sono organi della società quelli previsti dalla legge.	
	Articolo 18 - Assemblea	
	L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge.	
	Articolo 19 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro un termine non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	

	Ove l'organo amministrativo accerti la sussistenza di parti-	
	colari esigenze della società, ai sensi dell'art. 2364 c.c.,	
	l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può es-	
	sere convocata entro un maggior termine, comunque non supe-	
	riore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori sono te-	
	nuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni	
	della dilazione.	
	L'assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate	
	dalla legge e dal presente statuto, e in particolare:	
	1. approva il bilancio;	
	2. nomina le cariche sociali;	
	3. determina la misura dei gettoni di presenza da corrispon-	
	dere agli amministratori per la loro attività collegiale e la	
	retribuzione dei sindaci;	
	4. delibera sulla costituzione dei fondi eventualmente previ-	
	sti a norma del presente statuto;	
	5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto	
	o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.	
	I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno	
	la trattazione di determinati argomenti o di chiedere la con-	
	vocazione dell'assemblea con le modalità richieste dalla leg-	
	ge.	

	Articolo 20 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla messa in liqui-	
	dazione della società, sulla nomina, sulla revoca e sui pote-	
	ri dei liquidatori, e in genere sulle materie a essa riserva-	
	te dalla legge.	
	Essa può essere convocata dall'organo amministrativo, anche	
	su richiesta dell'organo di controllo, ovvero nei casi stabi-	
	liti dalla legge, con indicazione degli argomenti da tratta-	
	re. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata	
	entro cinque giorni dalla richiesta.	
	Articolo 21 - Convocazione dell'assemblea	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere	
	tenuta nella sede sociale, o altrove purchè in Italia, nel	
	luogo indicato nell'avviso di convocazione.	
	La convocazione deve essere effettuata a mezzo di avviso co-	
	municato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'av-	
	venuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assem-	
	blea.	
	L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e	
	del luogo dell'adunanza nonché le materie da trattare.	
	Nell'avviso dovrà essere indicata la data di una eventuale	
	seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso	
	giorno della prima.	
	Articolo 22 - Validità dell'assemblea	

	e delle sue deliberazioni	
	Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare, con le seguenti maggioranze dei partecipanti: in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.	
	Le deliberazioni relative al sostanziale cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento anticipato della società e alla trasformazione del tipo di società, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole almeno di tanti soci che rappresentino i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione: i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società e ottenere il rimborso della quota sociale risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui è presa la deliberazione.	
	Le delibere possono essere impugnate nei casi e secondo le modalità indicate negli artt. 2377 e ss. c.c..	
	Articolo 23 - Intervento alle assemblee	

	Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti	
	coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori	
	da almeno tre mesi.	
	Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio,	
	che non sia amministratore, sindaco o dipendente della so-	
	cietà ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta	
	che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convo-	
	cazione.	
	Ciascun socio può rappresentare al massimo due soci. Per	
	quanto riguarda i soci persone giuridiche, il diritto d'in-	
	tervento spetta al loro rappresentante legale; in caso di im-	
	pedimento di questo può intervenire la persona specificata-	
	mente autorizzata con delega legalmente adottata dall'organo	
	sociale competente, il cui estratto sia esibito al presidente	
	dell'assemblea.	
	Articolo 24 - Diritto di voto	
	Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto a un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui ap-	
	portato. I soci persone giuridiche hanno diritto a un numero	
	di voti comunque non superiore a cinque.	
	Articolo 25 - Presidenza delle assemblee	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal presidente dell'organo amministrativo e, in	
	sua assenza, dal vice-presidente o da chi viene designato di	
	volta in volta dall'assemblea, a maggioranza dei presenti.	

	Il presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su pro-	
	posta dell'assemblea, nomina un segretario che può essere	
	persona estranea alla società; nei casi di legge o quando ri-	
	tenuto opportuno dal presidente, la funzione di segretario	
	verbalizzante è assunta da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono essere fatte	
	constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario e,	
	quando vi siano, dagli scrutatori e trascritte sull'apposito	
	libro.	
	Ferme le disposizioni di legge, i verbali delle deliberazioni	
	dell'assemblea devono essere inseriti sul libro verbali delle	
	assemblee.	
	Articolo 26 - Votazioni - Modalità	
	Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano.	
	Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma, co-	
	munque palese, quando l'assemblea lo deliberi a maggioranza	
	dei voti dei presenti.	
	È consentito esprimere il proprio voto per corrispondenza. In	
	tal caso l'atto di convocazione deve contenere per esteso la	
	deliberazione proposta.	
	Articolo 27 - Assemblee separate	
	Qualora si verificassero le condizioni di cui all'art. 2540	
	del codice civile, l'assemblea straordinaria dei soci provve-	
	derà a regolarne la disciplina.	
	Articolo 28 - Amministrazione - Sistemi di amministrazione	

	Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le mate-	
	rie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di am-	
	missione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Articolo 29 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di	
	membri variabile da tre a sette, secondo quanto deliberato	
	dall'assemblea all'atto della loro nomina. La maggioranza de-	
	gli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rie-	
	leggibili.	
	In caso vengano meno uno o più amministratori, il consiglio	
	procede a sostituirli a norma dell'art. 2386 del codice civi-	
	le. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglie-	
	ri nominati dall'assemblea, tutto il consiglio dovrà conside-	
	rarsi decaduto e dovrà essere senza indugio convocata l'as-	
	semblea per la nomina del nuovo consiglio. Gli amministratori	
	hanno diritto, oltre al rimborso delle spese incontrate per	
	l'esercizio della carica, a un gettone di presenza, il cui	
	ammontare sarà determinato dall'assemblea dei soci che appro-	
	va il bilancio. Per gli amministratori investiti di partico-	
	lari incarichi il consiglio di amministrazione, sentito il	
	parere del collegio sindacale, potrà determinare un apposito	

	emolumento.	
	Articolo 30 - Presidente e Vice-Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione	
	Il consiglio, se non ha provveduto l'assemblea all'atto della	
	nomina, elegge fra i propri componenti il presidente e uno o	
	più vice presidenti, ai quali può anche delegare parte delle	
	proprie attribuzioni. Il vice presidente - o quello più an-	
	ziano di età se ne è stato nominato più di uno - sostituisce	
	il presidente in caso di inadempimento di questi o nel caso	
	che sia assente o impedito o che versi per una particolare	
	questione in conflitto di interessi nell'esercizio del potere	
	di rappresentanza della cooperativa.	
	Articolo 31 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione è convocato sia nella sede	
	sociale che altrove purchè in Italia, dal presidente, o da u-	
	no dei vice presidenti, tutte le volte che se ne presenti	
	l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due	
	dei suoi membri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, te-	
	lefax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che dia	
	possibilità di identificare i dati del mittente e del desti-	
	natario e dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di	
	cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei	
	casi di urgenza, con telegramma in modo che i consiglieri ne	
	siano informati con almeno due giorni di preavviso.	

	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o,	
	in caso di sua assenza, dal vice presidente designato di vol-	
	ta in volta dal consiglio di amministrazione; in caso di loro	
	assenza il consiglio è presieduto dal più anziano di età dei	
	consiglieri intervenuti.	
	Il presidente è assistito da un segretario da esso nominato,	
	che può essere anche persona estranea alla società se invita-	
	ta a partecipare alla riunione. Alle riunioni del consiglio	
	di amministrazione possono partecipare, in qualità di invita-	
	ti, i direttori generali eventualmente nominati e possono es-	
	sere invitati, con parere consultivo, i dirigenti cui sono	
	conferite specifiche procure ai sensi del presente statuto o	
	che esercitano funzioni direttive relativamente a specifici	
	settori dell'attività della cooperativa.	
	Si considerano valide le riunioni del consiglio di ammini-	
	strazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza,	
	se e in quanto i partecipanti siano identificabili e siano	
	effettivamente in grado di seguire la riunione e di parteci-	
	pare alla discussione, di trasmettere e ricevere documenti e	
	se il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luo-	
	go, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la	
	riunione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del consi-	
	glio di amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove	
	si trovano il presidente e il segretario, in modo da consen-	
	tire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della	

	riunione nel relativo libro sociale.
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta
	la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in cari-
	ca. Le deliberazioni del consiglio sono valide se riportano
	il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Le
	votazioni sono palesi. Per il computo della maggioranza gli
	astenuti non si calcolano fra i votanti.
	I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'ap-
	posito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'a-
	dunanza e da chi ha avuto le mansioni di segretario.
	Articolo 32
	Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-
	teri per la gestione della società e gli sono conferite tutte
	le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione
	soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statu-
	to, siano riservati alla competenza dell'assemblea.
	Il consiglio di amministrazione valuta, inoltre, l'adeguatez-
	za dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e-
	samina i piani strategici, industriali e finanziari e valuta,
	sulla base anche della relazione di organi delegati, il gene-
	rale andamento della gestione. Spetta pertanto a titolo esem-
	plicativo al consiglio di amministrazione (e salvi solo i
	limiti, anche economici, eventualmente stabiliti dalla legge
	o dall'assemblea dei soci):

	1. convocare le assemblee dei soci;	
	2. curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee;	
	3. redigere il progetto di bilancio;	
	4. predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto, da sottoporre all'assemblea;	
	5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della cooperativa, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, o per deliberazione dell'assemblea dei soci, siano riservate a quest'ultima;	
	6. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;	
	7. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto nonché proporre all'assemblea la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	8. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sedi secondarie, unità locali, succursali, depositi, magazzini, agenzie, con determinazione delle attribuzioni specifiche con riferimento alle zone territoriali di competenza.	
	Il consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come meglio dettagliate nel regolamento interno.	

	Articolo 33 - Rappresentanza della Società	
	Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, cura l'esecuzione delle	
	delibere del consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Articolo 34 - Deleghe al Comitato Esecutivo e/o a Consiglieri	
	Il consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può delegare proprie attribuzioni a uno o più membri del consiglio stesso, e/o a un comitato esecutivo, determinando i limiti e la durata delle deleghe nel rispetto dell'art. 2381 del codice civile.	
	Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
	Alle riunioni del comitato esecutivo possono partecipare, in qualità di invitati, il o i direttori generali e possono essere invitati, con parere consultivo, i dirigenti cui sono	

	conferite specifiche procure o che esercitano funzioni direttive relativamente a specifici settori dell'attività della cooperativa.	
	Il comitato esecutivo redige i verbali delle proprie riunioni in apposito libro.	
	Articolo 35 - Direttori Generali	
	Quando lo si ritenga opportuno, per il migliore funzionamento della società il consiglio di amministrazione potrà provvedere alla nomina di uno o più direttori generali determinandone le attribuzioni e la retribuzione.	
	Articolo 36 - Collegio Sindacale	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile (salvo che quest'ultimo aspetto sia demandato ad una società di revisione contabile) adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Il collegio sindacale è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Tutti i membri del collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Articolo 37 - Controllo contabile	

	Il controllo contabile è affidato al collegio sindacale ovvero ad una società di revisione contabile.	
	Articolo 38 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;	
	2. dalla riserva legale;	
	3. dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;	
	4. da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla società a titolo gratuito per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento. In base a quanto disposto dall'art. 2545-quater c.c. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato a operazioni	

	di aumento di capitale. Qualunque sia l'ammontare del fondo	
	di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il	
	trenta per cento degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Articolo 39 - Esercizio sociale - Bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, della nota integrativa	
	e della relazione sulla gestione, secondo il disposto di cui	
	agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, previo esatto	
	inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza. La cooperativa, in base a quanto disposto dall'art.	
	2545-sexies del codice civile, deve riportare separatamente	
	in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Articolo 40 - Destinazione dei residui attivi	
	Qualora dal bilancio risultino residui attivi, questi saranno	
	destinati obbligatoriamente come segue:	
	- almeno il 30% al fondo di riserva legale;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	

	legge.	
	L'eventuale rimanente potrà essere destinato:	
	A. a eventuale aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, così	
	come stabilito dalla normativa vigente;	
	B. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella mi-	
	sura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilan-	
	cio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima	
	consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requi-	
	siti mutualistici per le società cooperative a mutualità pre-	
	valente, ragguagliato al capitale effettivamente versato	
	(art. 2514, primo comma, lettera a) del codice civile;	
	C. a eventuale quota ripartita tra i soci, a titolo di ri-	
	storno, anche mediante aumento delle rispettive quote di ca-	
	pitale sociale, in relazione all'ammontare degli acquisti dai	
	medesimi soci perfezionati con la cooperativa nel corso	
	dell'esercizio sociale di riferimento, sulla base del proget-	
	to di bilancio predisposto dall'organo amministrativo e se-	
	condo quanto previsto nel regolamento di cui al successivo	
	articolo 43;	
	D. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà sta-	
	bilita dall'assemblea che approva il bilancio.	
	L'assemblea, ferma restando la devoluzione alla riserva lega-	

	le, può deliberare la destinazione dei residui attivi conformemente a quanto previsto dal presente articolo proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.	
	Articolo 41 - Scioglimento e liquidazione	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e dividendi eventualmente maturati, in caso di scioglimento della cooperativa è devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 42 - Destinazione del residuo	
	Attivo in caso di cessazione	
	In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:	
	A. al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;	
	B. alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Articolo 43 - Regolamento	

	Il funzionamento tecnico e amministrativo della società è di-	
	sciplinato - oltre che dalle disposizioni dell'atto costitu-	
	tivo e dello statuto - da un apposito regolamento interno per	
	i soci cooperatori e da un regolamento interno per i soci fi-	
	nanziatori, da compilarsi dall'organo amministrativo e da ap-	
	provarsi dall'assemblea dei soci.	
	I regolamenti entrano in vigore in seguito all'approvazione	
	dell'assemblea ordinaria dei soci, con le eventuali modifiche	
	da essa apportate.	
	Articolo 44 - Clausole mutualistiche	
	Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.lgs. CPS	
	14 dicembre 1947, n. 1577, integrate da quanto disposto dalla	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59 e recepite dal presente statuto,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Articolo 45 - Norme applicabili	
	Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgo-	
	no le disposizioni di legge in materia.	
	Giana Mario Edoardo Mulas Pellerano	
	Registrato all'Agenzia delle Entrate di Oristano il 8 giugno	
	2010, al n.1042.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, comma 5,	
	D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Im-	
	prese.	
	Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del De-	